

Procedimento Unitario N.R.G. 1147-2/2023
Fenix Entertainment S.p.A.
Giudice Delegato – Dott.ssa Angela Coluccio
Commissario Giudiziale – Avv. Carmela Migliazzo
Via degli Scipioni n.110 – 00192 Roma
E-mail PEC: cphenix@peconcordati.it

TRIBUNALE DI ROMA

Sezione XIV Civile - Fallimentare

Procedimento Unitario - Fenix Entertainment S.p.A.

C. P. n. 1147/2023

Giudice Delegato - Dott.ssa Angela Coluccio
Commissario Giudiziale - Avv. Carmela Migliazzo

INFORMATIVA E DEPOSITO

NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI AI CREDITORI E AGLI AZIONISTI
E RICHIESTA AUTORIZZAZIONE
MODALITA' PER EFFETTUARE LE SUCCESSIVE COMUNICAZIONI

Il sottoscritto, avv. Carmela Migliazzo, nominato Commissario Giudiziale a seguito della domanda di ammissione al concordato preventivo ai sensi degli artt. 40 e 44, comma 1, CCII depositata dalla Fenix Entertainment S.p.A., espone e chiede quanto segue.

PREMESSO CHE

- a seguito del deposito della relazione *ex art. 105 CCII* e delle criticità ivi evidenziate e rilevate la Società Fenix Entertainment S.p.A. - di seguito per brevità anche solo “Fenix”, o la “Società”, o la “Ricorrente”, o la “Proponente” - ha chiesto *“una proroga di 60 giorni del termine iniziale per l’espressione del voto dei creditori, al fine di consentire alla Società di presentare un piano di concordato che superi i rilievi sollevati dal Commissario nella propria relazione ex art. 105 CCII”*. Con decreto del 19.03.2025, depositato e comunicato in data 26.03.2025, l’Ecc.mo Tribunale ha concesso la proroga e ha fissato le date *“dell’8.6.2025 e dell’11.6.2025 quali date rispettivamente*

iniziale e finale per l'espressione del voto dei creditori da far pervenire telematicamente all'indirizzo di posta elettronica della procedura, nonché al 15.5.2025 il termine per la comunicazione del detto decreto ai creditori" confermando per il resto il precedente decreto del 28.11.2024. In data 27.03.2025 lo scrivente, in ottemperanza a quanto statuito dall'Ecc.mo Tribunale, ha provveduto ad effettuare la comunicazione del detto decreto ai creditori;

- con successiva istanza, depositata in data 15.05.2025, la Fenix ha formulato un'ulteriore istanza di proroga con la quale ha chiesto all'Ill.mo Tribunale *"una proroga di 40 giorni del termine iniziale per l'espressione del voto dei creditori"* (All.1). A motivo della richiesta di proroga, la Società ha addotto le motivazioni di seguito riportate:

- il Piano aggiornato, il quale recepisce i rilievi formulati dal Commissario Giudiziale nella relazione *ex art. 105 CCII*, è stato trasmesso a tutti gli advisor della Società;

- il termine per il deposito del piano ai sensi dell'art. 105 comma 4 CCII scadrebbe in data 19 maggio 2025 mentre il termine per il Commissario Giudiziale ai sensi dell'art. 107 comma 3 CCII in data 23 maggio p.v.;

- tuttavia la Società ha ricevuto una comunicazione a mezzo pec da parte dell'attestatore Dott. Francesco Caldiero con la quale, lo stesso ha informato la ricorrente di essersi recentemente sottoposto ad un intervento chirurgico per motivi di salute, evidenziando la necessità di formulare l'istanza volta ad ottenere un congruo rinvio delle operazioni di voto, onde consentire allo stesso di effettuare le dovute verifiche alla luce delle variazioni apportate al Piano a seguito della relazione *ex art. 105 CCII* del 21 febbraio 2025;

- da ultimo la creazione della classe degli azionisti, ai sensi dell'art. 120 *ter* CCII, composta da tutti gli azionisti individuati, senza importo da soddisfare, ma solo ai fini del voto, per la quale è necessaria la preventiva individuazione di tutti i soci della Società già quotata in borsa, almeno sino alla revoca delle azioni ordinarie dalle negoziazioni a decorrere dal 3 ottobre 2024.

Ciò posto, la Fenix ha ritenuto che fosse necessario depositare un'istanza *ex art. 150 c.p.c.* al fine di ottenere (i) l'autorizzazione alla comunicazione per pubblici proclami, nonché, come di consueto per le società quotate, (ii) alla pubblicazione sul sito internet della Società e sui seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore" o "Milano Finanza", come previsto dall'art. 15 dello statuto della Fenix in tema di convocazione assembleare (cfr. All.1);

- lo scrivente commissario giudiziale in merito alla suddetta istanza ha reso il parere favorevole (All.2) per consentire alla Fenix di dare seguito alle attività sopra descritte e rappresentate dalla stessa Società nell'istanza di proroga (cfr.All.1) oltre che per la necessità di procedere alla comunicazione

del provvedimento di differimento del termine per l'esercizio di voto dei creditori e degli azionisti con la modalità dei pubblici proclami e, quindi, previo deposito di un'istanza *ex art.* 150 c.p.c. al fine di ottenere l'autorizzazione, nonché di provvedere alla detta comunicazione mediante pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Roma, nonché sul sito internet della Società www.fenixent.com e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", come previsto dall'art. 15 dello Statuto della Fenix in tema di convocazione assembleare (**All.3** pag.19– Statuto Fenix allegato all'istanza di proroga);

- con decreto datato 27.05.2025 (**All.4**) Ill.mo Tribunale “... *rilevato che l'istanza per la proroga di 40 giorni del termine iniziale per l'espressione del voto dei creditori appare giustificata dall'esigenza di svolgere le dovute verifiche in merito all'aggiornamento del piano per la redazione della Relazione ex art. 87 co. 3 CCII nonché di procedere alla notifica dei termini per l'esercizio di voto dei creditori con la modalità dei pubblici proclami e previo deposito di un'istanza ex art. 150 c.p.c. al Presidente del Tribunale; visto il parere favorevole reso dal commissario giudiziale; considerato che non si ravvisano pregiudizi alle ragioni della dei creditori per la proroga del termine*” ha concesso la proroga richiesta dalla Società ricorrente individuando, rispettivamente le date del 29.9.2025 e del 1.10.2025, quali date rispettivamente iniziale e finale per l'espressione del voto dei creditori da far pervenire telematicamente all'indirizzo di posta elettronica della procedura, nonché al 25.7.2025 il termine per la comunicazione del detto decreto ai creditori. Per il resto è stato confermato il decreto del 28.11.2024;

- il sottoscritto commissario giudiziale nei giorni 28 e 29.05.2025, in ottemperanza a quanto statuito dall'Ecc.mo Tribunale, ha provveduto ad effettuare la comunicazione del detto decreto del 27.05.2025 ai creditori di cui all'elenco depositato in data 4.11.2024 dalla Società Fenix (cfr. All.29 all'Aggiornamento della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi degli artt. 40 – 84 e ss CCII) al fine di comunicare loro il differimento delle date per l'espressione del voto effettuando altresì, ai sensi dell'art. 10 comma 3 CCII, le comunicazioni ai creditori mediante deposito nel fascicolo informatico della procedura;

- in data 23.06.2025 è stato accettato il depositato dell'ulteriore aggiornamento del piano di concordato preventivo in continuità aziendale *ex art.* 40 e 84 CCII “*integrato e modificato in seguito ai rilievi formulati dall'Ufficio Commissariale nella relazione ex art. 105 CCIP*”, nonché dell'elenco dei creditori aggiornato e corretto contenente anche i nominativi degli azionisti, attesa la creazione della relativa classe 9;

- pertanto in data 23.06.2025 lo scrivente commissario giudiziale ha formulato istanza *ex art.* 150 c.p.c. (**All.5**) al Presidente del Tribunale di Roma (procedimento iscritto al n. r.g. 8036/2025 del Tribunale

di Roma) chiedendo l'autorizzazione alla "... *notifica per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., dei documenti e del provvedimento giudiziale di seguito riepilogati e versati agli atti del fascicolo telematico R.G. N. 1147/2023 del Tribunale di Roma ai creditori e agli azionisti di Fenix Entertainment S.p.A. - nell'elenco predisposto dalla stessa Società Fenix e riscontrato dal Commissario Giudiziale (cfr. All. 8):*

1) *l'istanza della Società per la proroga del voto dei creditori depositata in data 15 maggio 2025 (cfr. All. 2);*

2) *il decreto del Tribunale di Roma del 27 maggio 2025 (cfr. All. 5);*

3) *il piano di concordato preventivo in continuità aziendale ex art. 84 CCII seconda integrazione depositato in data 23 giugno 2025 (cfr. All. 6);*

4) *l'avviso obbligo PEC ex art. 10 CCII (cfr. All. 7)*

- *con le seguenti modalità:*

(i) *pubblicazione per testo integrale sul sito internet www.fenixent.com della Società Fenix Entertainment S.p.A.;*

(ii) *pubblicazione solamente per citazione e rinvio al sito www.fenixent.com della Società sia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sia sul quotidiano "Il Sole 24 Ore";*

(iii) *pubblicazione sul sito del Tribunale di Roma solamente per citazione e rinvio al suddetto sito della Società;*

(iv) *deposito della suddetta documentazione (dal n.1 al n.4) presso la casa comunale di Roma Capitale;*

nonché, successivamente alla notifica/comunicazione effettuata per pubblici proclami, ad eseguire le ulteriori comunicazioni di legge di provvedimenti, atti, relazioni, nonché le comunicazioni di cui l'Ill.mo Tribunale di Roma – Sezione 14[^] Civile e l'Ill.mo Giudice delegato disporranno la comunicazione ai creditori e agli azionisti contenuti nell'apposita classe di cui all'art. 120 ter CCII solo mediante: (i) pubblicazione per testo integrale sul sito internet www.fenixent.com della Società Fenix Entertainment S.p.A.; (ii) pubblicazione solamente per citazione e rinvio al sito www.fenixent.com della Società sul quotidiano "Il Sole 24 Ore"; (iii) pubblicazione sul sito del Tribunale di Roma solamente per citazione e rinvio al suddetto sito della Società; (iv) oltre che a mezzo pec per i creditori che hanno comunicato il loro indirizzo di posta elettronica certificata, nonché in mancanza con deposito in cancelleria mediante deposito nel fascicolo informatico; ovvero con le modalità - anche diverse o ulteriori - che l'Ill.mo Presidente del Tribunale riterrà adeguate";

- con decreto dell'11.07.2025 (All.6) l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Roma "... visto il parere del PM in data 25-6-25, che "nulla oppone" all'indicata istanza;
 ritenuto che per la parte istante è sommamente difficile procedere alla notificazione con i mezzi ordinari in ragione dell'elevato numero di destinatari della stessa, desumibile nell'elenco di cui all'all. 8 dell'istanza stessa, di cui molti residenti all'estero e senza domicilio digitale, e che è necessario garantire la speditezza e la ragionevole durata delle procedure concorsuali;
 considerato che, ai sensi dell'art. 137 c.p.c., occorre una specifica istanza di parte per ciascuno dei documenti da notificare e che questa norma, avendo carattere generale, è applicabile anche alla notificazione per pubblici proclami;
 ritenuto, quindi, che, congiuntamente all'istanza di parte, occorre anche la specifica individuazione del documento da notificare e che, dunque, non è possibile autorizzare una notifica in bianco per tutte le successive e eventuali comunicazioni;

PQM

Autorizza l'avv. Carmela Migliazzo, quale Commissario Giudiziario della società Fenix Entertainment spa a notificare per pubblici proclami dei documenti e del provvedimento giudiziale di seguito riepilogati e versati agli atti del fascicolo telematico R.G. N. 1147/2023 del Tribunale di Roma ai creditori e agli azionisti di Fenix Entertainment S.p.A. – nell'elenco predisposto dalla stessa Società Fenix e riscontrato dal Commissario Giudiziale (cfr. All. 8):

- 1) l'istanza della Società per la proroga del voto dei creditori depositata in data 15 maggio 2025 (cfr. Ali. 2);
- 2) il decreto del Tribunale di Roma del 27 maggio 2025 (cfr. All. 5);
- 3) il piano di concordato preventivo in continuità aziendale ex art. 84 CCII seconda integrazione depositato in data 23 giugno 2025 (cfr. Ali. 6);
- 4) l'avviso obbligo PEC ex art. 10 CCII (cfr. All. 7)

Dispone che la notificazione avvenga anche con il rispetto delle seguenti modalità:

- a) Pubblicazione del testo integrale sul sito internet www.fenixent della società Fenix Entertainment S.p.A;
- b) Pubblicazione solamente per citazione e rinvio al sito internet www.fenixent della società sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sia sul quotidiano il "Sole 24 ore";
- c) Pubblicazione sul sito del tribunale di Roma solamente per citazione e rinvio al suddetto sito della società;

d) deposito della suddetta documentazione (dal numero 1 al numero 4) presso la casa comunale di Roma capitale”;

- il sottoscritto Commissario ha quindi provveduto ad eseguire la notificazione per pubblici proclami ex art.150 c.p.c. (che si deposita - **All.7**) ai creditori e agli azionisti di Fenix Entertainment S.p.A., così come autorizzata con il predetto decreto dell’11.07.2025 (cfr. All.6), il cui deposito è stato effettuato in data 15.07.2025 presso la casa comunale e in data 22.07.2025 presso la Cancelleria della S.V. Ill.ma, Tribunale di Roma, Sezione XIV - fallimentare;

- il sottoscritto precisa inoltre quanto segue: (i) in data 15.07.2025, sono state effettuate le pubblicazioni disposte dal decreto del Presidente del Tribunale di Roma (cfr. All.6) degli atti sopra indicati: 1) istanza della Società per la proroga del voto dei creditori; 2) decreto del Tribunale di Roma del 27 maggio 2025; 3) piano di concordato preventivo in continuità aziendale ex art. 84 CCII seconda integrazione e 4) avviso obbligo PEC ex art. 10 CCII (**All. 8**), per testo integrale, unitamente agli allegati all’Integrazione della domanda di concordato ex art. 105 CCII, sul sito della Società www.fenixent.com dal quale sono consultabili e scaricabili previa registrazione ed acquisizione delle credenziali; (ii) i medesimi atti compresi gli allegati sono altresì consultabili sul portale dei creditori della piattaforma Fallco (<https://www.portalecreditori.it/>) previa registrazione, utilizzando il codice già trasmesso a mezzo PEC ovvero che sarà trasmesso a coloro che comunicheranno il proprio indirizzo PEC all’indirizzo PEC della procedura cpfenix@peconcordati.it e consultare gli atti del Concordato; (iii) la pubblicazione solamente per citazione e rinvio al sito della Società è stata effettuata in data 14.07.2025 sul sito del Tribunale di Roma (https://www.tribunale.roma.it/pb_pubblici_proclami.aspx) e in data 17.07.2025 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul quotidiano il “Sole 24 ore” (cfr. All.7);

- in esito al deposito dell’Integrazione della domanda di concordato ex art. 105 CCII la S.V. Ill.ma con provvedimento del 23.06.2025, comunicato e depositato il 24.06.2025, ha disposto “*Il Giudice manda al commissario di redigere la relazione integrativa ex art 105 comma 3 CCII da inviare ai creditori ed al Pm*” (**All.9**);

- lo scrivente Commissario giudiziale è, dunque, chiamato a comunicare a tutti i creditori nonché agli azionisti contenuti nell’apposita classe di cui all’art. 120 *ter* CCII titolari del diritto di voto (**All.10** – nuovo elenco dei creditori e degli azionisti aggiornato depositato il 23.06.2025) di difficile individuazione/raggiungimento della comunicazione in ragione dell’elevato numero di destinatari di cui molti residenti all’estero e senza domicilio digitale, la relazione integrativa ex art 105 comma 3

CCII, nonché ad eseguire le successive ulteriori comunicazioni di legge e quelle di cui l'Ill.mo Tribunale di Roma – Sezione 14[^] Civile e la S.V. Ill.ma ne disporranno la comunicazione;

- nell'istanza ex art. 150 c.p.c. (cfr. All.5) lo scrivente ha, tra l'altro, rappresentato, chiedendo l'autorizzazione, al Presidente del Tribunale di Roma che successivamente alla notifica/comunicazione effettuata per pubblici proclami dell'istanza della Società per la proroga del voto dei creditori, del decreto del Tribunale di Roma del 27.05.2025 che ha disposto il differimento delle date iniziale e finale per l'espressione del voto, del piano di concordato preventivo in continuità aziendale ex art. 84 CCII seconda integrazione e dell'avviso obbligo PEC ex art. 10 CCII, avrebbe eseguito le ulteriori comunicazioni di legge di provvedimenti, atti, relazioni, nonché le comunicazioni di cui l'Ill.mo Tribunale di Roma – Sezione 14[^] Civile e l'Ill.mo Giudice delegato disporranno la comunicazione ai creditori e agli azionisti contenuti nell'apposita classe di cui all'art. 120 ter CCII solo mediante: (i) pubblicazione per testo integrale sul sito internet www.fenixent.com della Società Fenix Entertainment S.p.A.; (ii) pubblicazione solamente per citazione e rinvio al sito www.fenixent.com della Società sul quotidiano "Il Sole 24 Ore"; (iii) pubblicazione sul sito del Tribunale di Roma solamente per citazione e rinvio al suddetto sito della Società; (iv) oltre che a mezzo pec per i creditori che hanno comunicato il loro indirizzo di posta elettronica certificata, nonché in mancanza con deposito in cancelleria mediante deposito nel fascicolo informatico;

- con decreto dell'11.07.2025 (cfr. All.6) in merito alla modalità per effettuare le successive comunicazioni l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Roma ha disposto quanto segue “... *considerato che, ai sensi dell'art. 137 c.p.c., occorre una specifica istanza di parte per ciascuno dei documenti da notificare e che questa norma, avendo carattere generale, è applicabile anche alla notificazione per pubblici proclami;*

ritenuto, quindi, che, congiuntamente all'istanza di parte, occorre anche la specifica individuazione del documento da notificare e che, dunque, non è possibile autorizzare una notifica in bianco per tutte le successive e eventuali comunicazioni;...”.

Per tutte le suddette ragioni il sottoscritto commissario giudiziale

CHIEDE

alla S.V.Ill.ma, ove del medesimo avviso, di autorizzare il sottoscritto commissario giudiziale, in ragione dell'elevato numero di destinatari di cui molti residenti all'estero, ad effettuare ai creditori e agli azionisti contenuti nel nuovo elenco aggiornato e depositato il 23.06.2025 dalla Fenix Entertainment S.p.A. (cfr. All.10) tutte le comunicazioni compresa quella relativa all'invio della

relazione integrativa *ex art.* 105 CCII ed *ex art.* 107 CCII, nonché ad eseguire le successive ulteriori comunicazioni di legge e quelle di cui l'Ill.mo Tribunale di Roma – Sezione 14[^] Civile e la S.V. Ill.ma ne disporranno la comunicazione ai creditori come segue:

- (i) pubblicazione per testo integrale sul sito internet www.fenixent.com della Società Fenix Entertainment S.p.A.;
- (ii) pubblicazione per testo integrale sul portale dei creditori della piattaforma Fallco (<https://www.portalecreditori.it/>);
- (iii) pubblicazione solamente per citazione e rinvio al sito www.fenixent.com della Società sul quotidiano "Il Sole 24 Ore";
- (iv) pubblicazione solamente per citazione e rinvio al sito www.fenixent.com della Società sul sito del Tribunale di Roma;
- (v) oltre che a mezzo pec per i creditori che hanno comunicato il loro indirizzo di posta elettronica certificata. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o delle sue variazioni, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al servizio di posta elettronica del destinatario, tutte le comunicazioni indirizzate ai destinatari saranno legittimamente e validamente eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico della procedura.

Con ossevanza

Roma, 28 luglio 2025

Il Commissario Giudiziale
avv. Carmela Migliazzo

Si allegano:

- 1) istanza della Società per la proroga del voto depositata in data 15.05.2025;
- 2) parere del commissario giudiziale sull'istanza di proroga del voto;
- 3) statuto Fenix Entertainment S.p.A.;
- 4) decreto del Tribunale di Roma del 27.05.2025;
- 5) istanza *ex art.* 150 c.p.c.;
- 6) decreto del Presidente del Tribunale di Roma dell'11.07.2025;
- 7) notificazione per pubblici proclami *ex art.* 150 c.p.c.;
- 8) avviso obbligo PEC *ex art.* 10 CCII;
- 9) provvedimento del 23.06.2025;

10) nuovo elenco elenco dei creditori e degli azionisti predisposto dalla Società Fenix e depositato il 23.06.2025.